



COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA RICHIESTA DIETA LEGGERA TEMPORANEA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il _____ genitore/tutore, chiede l'erogazione di una dieta leggera temporanea destinata a :

DATI DEL FRUITORE

Cognome : _____ Nome : _____

Data di nascita : _____ luogo di nascita : _____

- Nido d'infanzia
- Scuola dell'infanzia
- Scuola Primaria Classe : _____

Validità della richiesta dal : _____ al _____

La dieta leggera temporanea può essere richiesta esclusivamente in caso di patologie gastrointestinali transitorie. La dieta sarà erogata dal giorno della richiesta per massimo 3 giorni di calendario.

Nota: per le eventuali merende saranno erogati alimenti compatibili con le patologie gastroenteriche transitorie e, nell'eventualità che il bambino usufruisca di una dieta speciale, anche con gli alimenti esclusi dalla sua dieta.

Il sottoscritto genitore del fruitore, consapevole di quanto disposto in materia di responsabilità genitoriale dalla normativa vigente e, in particolare, che "entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che:

- è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle indicazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (...);
- In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei" (**art. 316 c.c. I e II comma**);
- "gli atti di ordinaria amministrazione (...) possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore" (**art. 320 c.c. I comma**);
- con riferimento ai genitori separati, divorziati o affidatari del figlio minore a seguito di un provvedimento giudiziale: "la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento." (**art. 337 ter c.c. III comma**);

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato la scelta sulla richiesta dieta leggera temporanea nell'osservanza delle norme sopraindicate e comunque della normativa vigente in materia di responsabilità genitoriale.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità a cui la presente nota è destinata

Data della richiesta:

Firma del richiedente